ALLEGATO 1 – Schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL RIPRISTINO DELL'AGRUMETO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI FLORA

TRA

la Reggia di Caserta - ufficio dirigenziale di livello generale dotato di autonomia speciale, con sede legale a Caserta in Piazza Carlo di Borbone, C.F. 93094810616, in persona del Direttore Generale ad interim, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto, in virtù dei poteri derivanti dall'incarico conferito con il relativo provvedimento di nomina (di seguito, anche soltanto **"Sponsee"**)

E

l'operatore _____ avente sede legale in _____ Via _____ P. I.V.A e codice fiscale _____ legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di _____

che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede (di seguito anche soltanto "***Sponsor***");

PREMESSO CHE:

- gli articoli 120 del D.Lgs. n. 42 del 20 gennaio 2004, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e 134, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante "*Codice dei contratti pubblici*", consentono l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali e/o finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura;

- con _____ n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso per la selezione di sponsor pubblicato sul sito web istituzionale di_____

- che lo Sponsor _____ con nota prot. n. ____del _____ ha manifestato l'interesse a sostenere il progetto indicato nel menzionato Avviso mediante sponsorizzazione tecnica;

- con determina n. _____ del _____ è stata affidata la sponsorizzazione tecnica a _____;

- nei confronti dell'operatore aggiudicatario sono stati espletati tutti i controlli necessari per la verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e per l'esecuzione del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione tecnica per "*la realizzazione di interventi di valorizzazione e restauro del verde storico mediante il ripristino dell'agrumeto storico e la riqualificazione del Giardino di Flora.*

In particolare, il progetto è finalizzato a coadiuvare la reggia di Caserta nelle finalità istituzionali di cura, manutenzione, valorizzazione, fruizione pubblica.

Lo Sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e risorse umane necessari alla corretta esecuzione delle attività. Parimenti, sono a carico del soggetto affidatario eventuali attività aggiuntive offerte in sede di selezione, comprensivi delle autorizzazioni necessarie a cura degli Uffici comunali preposti, della Soprintendenza o di altri Istituti coinvolti.

Lo Sponsor dovrà inoltre provvedere, sostenendone per intero tutti i costi relativi, nessuno escluso, all'esecuzione del presente contratto.

La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità di seguito descritta.

Art. 3 - DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla consegna finale delle opere, prevista per il giorno_____.

A decorrere dalla data di consegna dei luoghi allo *Sponsor*, lo stesso è autorizzato ad effettuare le attività in conformità al progetto proposto, avviando le attività entro e non oltre 10 giorni.

Al termine della prestazione o in pendenza della stessa, nel caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello *Sponsor* fino alla sottoscrizione congiunta del verbale di riconsegna dei luoghi, previa verifica in contraddittorio dello stato della medesima.

Nel caso di risoluzione in danno, lo *Sponsee* può riprendere in consegna il bene anche unilateralmente e con effetto immediato dalla relativa comunicazione inviata via PEC, rimanendo fermi tutti gli obblighi dello *sponsor* di cui sopra.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Le Parti convengono, di comune accordo, nel quantificare in euro 800.000,00 oltre IVA al 22% dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pari ad euro 176.000,00, per un totale di euro 976.000,00, il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 11 del suddetto D.P.R., lo *Sponsor* è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari all'aliquota applicabile al tipo di servizio/fornitura prestato per il valore di quest'ultimo, e sarà tenuto all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 42, D.L. n. 66/2014 (convertito con L. n. 89/2014).

Una volta espletate le attività oggetto di Contratto, l'Istituto e lo *Sponsor* emetteranno reciproche fatture riportanti i valori economici di cui al Contratto e la seguente dicitura: "*trattasi di operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972*". Le partite creditorie e debitorie saranno compensate e non comporteranno alcun esborso monetario.

Le Parti concordano nel valutare che le attività configurano un'operazione permutativa. Pertanto, per tali attività non verrà applicata la normativa sullo Split Payment (cfr. circ. ADE 27/E/2017, par. 2), ma saranno oggetto di fatturazione con IVA ordinaria.

Entrambe le fatture recheranno l'aliquota iva ordinaria senza indicazione dello "split payment" e dovranno essere emesse contestualmente, al fine di permettere la compensazione dell'iva a debito ed a credito nella stessa liquidazione mensile.

Resta inteso che verrà dato corso ai pagamenti soltanto ad avvenuta approvazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della rendicontazione dello stato di attuazione del progetto e previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Lo *Sponsor* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLO *SPONSOR*

Lo *Sponsor* è l'unico obbligato nei confronti dello *Sponsee* per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito

all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenni lo *Sponsee* da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo *Sponsor*, oltre a quanto in seguito stabilito, si impegna a:

- finanziare totalmente ed a realizzare integralmente il progetto oggetto di sponsorizzazione in conformità all'offerta aggiudicata per un valore complessivo finale pari a euro 800.000,00 (diconsi euro ottocentomila/00), oltre IVA per legge;
- a provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle opere nonché al successivo conseguimento della verifica di conformità/collaudo da parte di professionista abilitato incaricato dallo *Sponsor* medesimo, nel rispetto delle tempistiche offerte nonché, se previsto, alla manutenzione delle opere oggetto di sponsorizzazione tramite soggetti in possesso dei requisiti tecnici previsti;
- concordare un piano di comunicazione con l'Istituto ed a rispettarlo;
- progettare, realizzare, installare, mantenere, sorvegliare, sostituire ed a rimuovere i mezzi del piano di comunicazione commerciale della sponsorizzazione;
- agire, per tutta la durata del presente Contratto, con correttezza e lealtà, nel rispetto di elevati principi etici e senza causare alcun tipo di danno;
- ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari (ivi compresi quelli riguardanti l'occupazione del suolo pubblico o della Soprintendenza), rilasciati dagli Uffici comunali interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze;
- condividere, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare, lo *Sponsor* è tenuto ad osservare le norme in materia di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (Protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

Art. 6 - OBBLIGHI DELLO *SPONSEE*

Lo *Sponsee* si impegnano a garantire allo *Sponsor*:

- il ritorno di immagine mediante la possibilità di promozione commerciale, così come individuata nel piano di comunicazione della sponsorizzazione, anche mediante la veicolazione di marchi e di *brand* nelle modalità e negli spazi previsti nel suddetto piano e commisurati al valore della sponsorizzazione;
- la visibilità/citazione del logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (conferenze stampa, manifesti opuscoli, inserzioni pubblicitarie sui giornali e nelle trasmissioni radio, sulle pagine web);

- la possibilità, previo assenso degli sponsorizzati, di utilizzare lo *status* di *Sponsor* nelle proprie campagne di comunicazione;
- la possibilità di organizzare eventi, come inseriti nel piano di comunicazione e commisurati al valore della sponsorizzazione, previa acquisizione delle autorizzazioni/concessioni necessarie;
- la possibilità di associare il *brand* all'area specifica sulla base delle indicazioni e delle valutazioni dell'Istituto;
- la possibilità di posizionamento di impianti pubblicitari su eventuali ponteggi o sulle aree di cantiere, per il periodo corrispondente all'esecuzione dei lavori.

Art. 7 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E PERSONALE IMPIEGATO

Ove non provveda direttamente all'intervento, lo Sponsor realizzerà le opere affidandole al fornitore/installatore/esecutore indicati in sede di offerta. È facoltà dello Sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'intervento, procedere alla sostituzione del fornitore/esecutore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e dalla Scheda tecnica di intervento, previa comunicazione all'Istituto.

Nell'esecuzione del presente Contratto lo Sponsor si impegna ad adottare tutte le cautele, le misure ed i provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

I rapporti di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovranno essere regolati dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili e l'esercizio delle attività professionali. Tali rapporti di lavoro dovranno altresì essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'Istituto resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro, collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Istituto per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso, i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Istituto per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice Civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.

Art. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

In vista della sottoscrizione del presente Contratto, lo *Sponsor* ha costituito la garanzia fideiussoria bancaria /assicurativa n. _____ rilasciata il _____ da _____ e depositata in atti dell'Istituto per la somma di euro _____.

Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo *Sponsee* potrà richiedere allo *Sponsor* la reintegrazione della garanzia ove questa venga meno in tutto o in parte.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 9 - RESPONSABILITA' E MANLEVA

Lo *Sponsor* è responsabile nei confronti dello *Sponsee* e dei soggetti terzi di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, arrecati a cose, animali e/o persone per tutto il periodo di durata contrattuale, nonché nell'espletamento di tutte le attività inerenti o, comunque, collegate e connesse all'esecuzione del presente Contratto, oltre che arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione dell'Istituto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o collaboratori nonché di eventuali altri soggetti con cui abbia rapporti finalizzati all'esecuzione del Contratto.

Lo *Sponsor* si impegna in tali casi a tenere indenne l'Istituto da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento, nonché da eventuali azioni di terzi. Lo *Sponsee* è quindi sollevato, senza eccezioni o riserve, da qualsivoglia forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone, animali o cose in conseguenza e/o in dipendenza dello svolgimento del progetto sponsorizzato.

Lo Sponsor è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi, compreso anche il personale dell'Amministrazione, a cose/materiali/opere/danni al [Palazzo o spazio pubblico, altro], che dovrà avere un massimale per ogni sinistro non inferiore a euro _____.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte, per conto dell'Istituto, con il presente Contratto.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata dell'Istituto anticipatamente all'avvio delle prestazioni.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle Ditte che collaborano con lo *Sponsor*, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine del presente Contratto.

Art. 10 - CONTROLLI

L'Istituto ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del Contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti e, in particolare, quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.
A tal fine l'Istituto potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e di controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo *Sponsor*.

Lo *Sponsor*, previa intimazione scritta dell'Istituto, inviata via PEC, è obbligato, nel termine ivi assegnato, ad attuare tutte le azioni correttive eventualmente anche indicate dall'Istituto ed a sostituire le manovalanze ritenute inadeguate all'espletamento delle attività loro assegnate.
L'Istituto si riserverà sempre la facoltà di eseguire in economia o di affidare a terzi - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo *Sponsor*, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.
Gli oneri sostenuti, se non pagati spontaneamente dallo *Sponsor*, saranno prelevati dalla garanzia fideiussoria.
Durante le operazioni di collaudo, l'Istituto si riserva la nomina di un proprio soggetto referente per la partecipazione alle operazioni medesime ai fini esclusivi di controllo del corretto adempimento di tutte le attività.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.
Nei casi di modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione o scissione relative allo *Sponsor* si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al richiamato articolo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dello *Sponsor* inadempiente.

Art. 12 - PENALI

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali lo *Sponsee* potrà applicare, previa contestazione scritta via PEC e concessione di un termine minimo di 7 giorni per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di euro _____ sino ad un massimo del 10% del valore del Contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine allo *Sponsee*, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.
La rifusione delle spese sostenute dallo *Sponsee* per porre rimedio ad eventuali inadempimenti contrattuali dello *Sponsor*, così come l'applicazione di penali, formeranno oggetto di specifica richiesta scritta di corresponsione da parte dello *Sponsee* allo Sponsor.
Le somme relative alle penali comminate nonché quelle inerenti al recupero delle sopra indicate spese sostenute dallo *Sponsee* saranno prelevate dalla garanzia costituita di cui al precedente articolo 8.
È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del Contratto.

Art. 13 - RISOLUZIONE *IPSO IURE* E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere *ipso iure* ex art. 1456 c.c. il presente Contratto, mediante comunicazione via PEC e senza necessità di costituzione in mora da parte dello stesso, nei seguenti casi:

a. grave errore nella progettazione;
b. grave errore o negligenza nella fornitura/messa in opera/esecuzione;
c. grave inadempienza contrattuale giudicata lesiva dell'immagine dell'Istituto oppure che abbia arrecato grave danno a terzi;
d. ritardo non motivato, superiore a 30 giorni, nell'inizio delle attività rispetto alle tempistiche indicate;
e. cessione, anche parziale, del Contratto;
f. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);
g. violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
h. accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 94-98 e 100 del Codice del Contratti Pubblici;
i. nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
j. qualora la sponsorizzazione oggetto del presente Contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Istituto e quella dello Sponsor. In questo caso, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
k. qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.
Lo *Sponsee*, accertato che i comportamenti dello *Sponsor* concretino inadempimento alle obbligazioni di contratto, formuleranno la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza presentazione di alcunché, si dispone la risoluzione per inadempienza del Contratto.
La risoluzione del contratto per colpa dello *Sponsor* obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Istituto.

Art. 14 - RECESSO DELLE PARTI

Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 30 giorni, mediante PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del Codice civile.

Qualora il recesso avvenga durante l'esecuzione dei lavori, allo *Sponsor* sarà dovuto un importo corrispondente al valore delle prestazioni già eseguite, detratto il valore pubblicitario corrispondente al periodo del relativo sfruttamento (valutare eventuale inserimento percentuale di indennizzo).

Lo *Sponsor* ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via pec, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso. In tale ipotesi alcun indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione sarà dovuto allo *Sponsor*.

Lo *Sponsor* potrà recedere con le modalità di cui al precedente capoverso, anche quando gli Enti competenti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, dovessero impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico-finanziario e, comunque, tali da pregiudicare l'equilibrio del presente Contratto. Nulla è dovuto allo *Sponsor* per indennizzo, compenso o risarcimento per le prestazioni sino a quel momento eseguite.

Lo *Sponsor*, prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente Contratto con comunicazione da trasmettere all'Istituto tramite pec. Nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà allo *Sponsor* ad alcun titolo, ma anzi l'Istituto incamererà. In tal caso, l'Istituto potrà incamerare una somma pari al 10% della garanzia di cui al precedente articolo 8.

Art. 15 – CLAUSOLA DI RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE

Il Contratto di sponsorizzazione è soggetto alla verifica della conservazione dell'equilibrio contrattuale. A tal proposito, trovano applicazione i principi di cui all'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679/UE, lo Sponsor autorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito di tutte le attività connesse direttamente ed indirettamente al Contratto.

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto. I dati personali sono trattati dall'Istituto nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico o, comunque, connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività inerenti e strumentali alla gestione del presente Contratto.

Lo Sponsor prende atto ed acconsente che i dati e la documentazione siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet http://www.reggiadicaserta.cultura.gov.it - sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, oneri, imposte e l'eventuale registrazione, tasse di registrazione inerenti e conseguenti alla stipula, modifica/integrazione ed esecuzione del presente Contratto sono a carico dello Sponsor.

Art. 18 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.

Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

La sottoscrizione del presente Contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del Contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alle Leggi vigenti ed applicabili in materia. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del

presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite e, in ogni caso, trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 20 - REGISTRAZIONE

Il presente Contratto, composto da n. 11 pagine, è redatto in due originali sarà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente Contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, lì

Per L'Istituto	Per lo Sponsor
_____	_____
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)